

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale

Prot. 216044

Verona 04/11/2022

Al Servizio Veterinario Regione Veneto Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola UNAITALIA: <u>unaitalia@legalmail.com</u> ASSOAVI: <u>assoaviuovascarl@pec.it</u> AVA: <u>associazionevenetaavicoltori@pec.it</u>

e p.c.:

Al Ministero della Salute DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4 dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss Regione del Veneto LORO SEDI

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore UOC Sanità Animale Dott, Fabrizio Cestaro



Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale

Prot. 216044

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Angiari (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 03 Novembre 2022 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. IT003VR021;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante:

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

#### DISPONE

### ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dall'allevamento cod.az. 003VR021 nel Comune di Angiari (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in mappa ed elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale

### A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

- 1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
- 2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
- 3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
- 4. L'autorità competente, in base ad un analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
- 5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
- 6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
- 7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
  - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
  - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
  - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
- 8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
- 9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
  - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
  - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;



Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale

#### ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di Angiari (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in mappa ed elencati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

#### B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687

- 1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
- 2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
- 3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
- 4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto D;
- 5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
- 6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
- 7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
  - a) senza soste o operazioni di scarico;
  - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
  - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
- 8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
  - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
  - puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e la disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;



Sede Legale Via Valverde, 42 - 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE **UOC Servizio Sanità Animale** 

### C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE ( ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

- 1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
- 2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- 3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- 4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
- siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

#### D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Regionale. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: crnia.parerederoghe@izsvenezie.it. Ogni richiesta deve indicare:

- - motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
  - cod.az. azienda di partenza
  - macello (o cod.az. azienda) di destinazione
  - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
  - data prevista per la movimentazione
- Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica;


Il Direttore UOC Sanità Animale

Fabrizio Cestaro



Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale

### Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 2022





Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale

### ALLEGATO A

### Zone di Protezione

CODICE_AZIENDA	COMUNE
003VR018	ANGIARI
003VR019	ANGIARI
003VR020	ANGIARI
003VR021	ANGIARI
003VR023	ANGIARI
009VR018	BONAVIGO
025VR094	CEREA
044VR112	LEGNAGO



Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale

### ALLEGATO B

### La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIENDA	COMUNE
002VR020	ALBAREDO D'ADIGE
002VR025	ALBAREDO D'ADIGE
002VR042	ALBAREDO D'ADIGE
002VR048	ALBAREDO D'ADIGE
002VR050	ALBAREDO D'ADIGE
002VR052	ALBAREDO D'ADIGE
002VR057	ALBAREDO D'ADIGE
002VR058	ALBAREDO D'ADIGE
002VR063	ALBAREDO D'ADIGE
002VR064	ALBAREDO D'ADIGE
002VR069	ALBAREDO D'ADIGE
002VR098	ALBAREDO D'ADIGE
002VR106	ALBAREDO D'ADIGE
002VR143	ALBAREDO D'ADIGE
008VR031	BEVILACQUA
008VR034	BEVILACQUA
008VR037	BEVILACQUA
008VR043	BEVILACQUA
009VR062	BONAVIGO
009VR073	BONAVIGO
010VR028	BOSCHI SANT'ANNA
010VR030	BOSCHI SANT'ANNA
010VR033	BOSCHI SANT'ANNA
010VR041	BOSCHI SANT'ANNA
012VR063	BOVOLONE
012VR080	BOVOLONE
019VR029	CASALEONE
019VR036	CASALEONE
019VR040	CASALEONE
019VR043	CASALEONE
019VR050	CASALEONE
025VR024	CEREA
025VR078	CEREA
025VR082	CEREA
025VR088	CEREA
025VR090	CEREA
025VR091 025VR097	CEREA
025VR097	CEREA
025VR098 025VR099	CEREA
025VR099 025VR100	CEREA
025VR100 025VR102	CEREA CEREA
025VR102 025VR107	
025 V K10 /	CEREA

CODICE AZIENDA	COMUNE
029VR008	CONCAMARISE
029VR010	CONCAMARISE
029VR011	CONCAMARISE
041VR073	ISOLA RIZZA
041VR075	ISOLA RIZZA
041VR077	ISOLA RIZZA
041VR078	ISOLA RIZZA
041VR079	ISOLA RIZZA
041VR081	ISOLA RIZZA
041VR082	ISOLA RIZZA
041VR085	ISOLA RIZZA
041VR088	ISOLA RIZZA
041VR089	ISOLA RIZZA
041VR091	ISOLA RIZZA
041VR092	ISOLA RIZZA
041VR100	ISOLA RIZZA
041VR102	ISOLA RIZZA
041VR109	ISOLA RIZZA
041VR110	ISOLA RIZZA
041VR115	ISOLA RIZZA
044VR048	LEGNAGO
044VR054	LEGNAGO
044VR073	LEGNAGO
044VR078	LEGNAGO
044VR092	LEGNAGO
044VR100	LEGNAGO
044VR102	LEGNAGO
044VR106	LEGNAGO
044VR111	LEGNAGO
048VR011	MINERBE
048VR012	MINERBE
048VR025	MINERBE
048VR031	MINERBE
048VR035	MINERBE
048VR063	MINERBE
048VR065	MINERBE
048VR066	MINERBE
048VR067	MINERBE
048VR068	MINERBE
048VR069	MINERBE
048VR071	MINERBE
048VR073 048VR075	MINERBE
	MINERBE
048VR078	MINERBE

### REGIONE DEL VENETO



# Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE **UOC Servizio Sanità Animale** 

CODICE AZIENDA	COMUNE
048VR089	MINERBE
064VR063	RONCO ALL'ADIGE
064VR079	RONCO ALL'ADIGE
064VR093	RONCO ALL'ADIGE
064VR112	RONCO ALL'ADIGE
064VR121	RONCO ALL'ADIGE
065VR014	ROVERCHIARA
065VR019	ROVERCHIARA
065VR028	ROVERCHIARA
065VR035	ROVERCHIARA
065VR058	ROVERCHIARA
065VR059	ROVERCHIARA
065VR062	ROVERCHIARA
065VR065	ROVERCHIARA
065VR066	ROVERCHIARA
065VR067	ROVERCHIARA
065VR068	ROVERCHIARA
065VR070	ROVERCHIARA
065VR072	ROVERCHIARA
065VR073	ROVERCHIARA
065VR074	ROVERCHIARA
065VR075	ROVERCHIARA
065VR080	ROVERCHIARA
065VR081	ROVERCHIARA
065VR082	ROVERCHIARA
065VR084	ROVERCHIARA
065VR086	ROVERCHIARA
065VR088	ROVERCHIARA
065VR090	ROVERCHIARA
065VR091	ROVERCHIARA
065VR093	ROVERCHIARA
065VR105	ROVERCHIARA
065VR106	ROVERCHIARA
065VR131	ROVERCHIARA
075VR005	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR027	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR030	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR031	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR033	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR034	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR035	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR036	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR037	SAN PIETRO DI MORUBIO
075VR038	SAN PIETRO DI MORUBIO
085VR037	TERRAZZO
085VR044	TERRAZZO
085VR103	TERRAZZO
092VR013	VERONELLA

CODICE AZIENDA	COMUNE
092VR149	VERONELLA
095VR027	VILLA BARTOLOMEA
095VR029	VILLA BARTOLOMEA